

Ai gentili clienti
Loro sedi

Prorogata la moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese: prossima scadenza 30 settembre 2013

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **è stata prorogata fino al prossimo 30 settembre 2013, la moratoria sui mutui alle piccole e medie imprese**, scaduta lo scorso 30 giugno 2013. Il beneficio in parola spetta **alle piccole e medie imprese italiane che soddisfano**, congiuntamente, i **seguenti requisiti dimensionali**: *i)* un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni** di euro, ovvero un **attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro**; *ii)* un **numero di lavoratori dipendenti**, a tempo indeterminato e non, **inferiore alle 250 unità**. **Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono**, in estrema sintesi, di tre tipi: *i)* operazioni di **sospensione di finanziamenti**; *ii)* operazioni di **allungamento dei finanziamenti**; *iii)* operazioni per **promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività**. **La proroga in esame si è resa necessaria per consentire** alle banche e intermediari finanziari (aderenti all'ABI) **di adeguare le procedure per le operazioni previste dal nuovo accordo per il credito 2013 che** – quando implementate – **prevedranno**, tra le altre: *i)* **la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate del mutuo**; *ii)* **la sospensione per 6- 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing**; *iii)* **la possibilità di allungare i tempi dei mutui fino a 3 anni** (per i mutui chirografari), **ovvero 4 anni per i mutui ipotecari**, oltre la tempistica finora prevista.

Le misure per il credito alle PMI:

Come anticipato in premessa, è **stato ulteriormente prorogato** (di altri 3 mesi), rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2013, il **termine di validità dall'accordo**, siglato il 28 febbraio 2012, tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e le associazioni di rappresentanza delle imprese, **teso ad assicurare la**

disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle imprese che, pur registrando tensioni **presentano**, comunque, **prospettive economiche positive**.

OSSERVA

La proroga in esame si è resa necessaria per consentire **alle banche e intermediari finanziari** (aderenti all'ABI) **di adeguare le procedure per le operazioni previste dal nuovo accordo per il credito 2013** che – quando implementate – **prevedranno**, tra le altre:

- la **sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate del mutuo**;
- la **sospensione per 6- 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing**;
- la **possibilità di allungare i tempi dei mutui fino a 3 anni** (per i mutui chirografari), **ovvero 4 anni per i mutui ipotecari**, oltre la tempistica finora prevista.

Pertanto, in attesa dell'implementazione delle predette misure contenute nel nuovo accordo per il 2013, **le piccole medie imprese** (in difficoltà con il pagamento dei finanziamenti) **potranno continuare a beneficiare – fino al 30 settembre 2013 - di quanto contenuto nell'accordo del febbraio 2012 denominato "nuove misure per il credito alle PMI" e che di seguito si ripropone nei suoi principali contenuti**.

Imprese beneficiarie della misura agevolativa in commento

Possono beneficiare della moratoria in esame, **le piccole e medie imprese** (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, **appartenenti a tutti i settori**.

OSSERVA

Il beneficio non è invocabile da tutte le piccole e medie imprese italiane, bensì soltanto da quelle che soddisfano, congiuntamente, i seguenti **requisiti dimensionali**:

- un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro**, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
- un **numero di lavoratori dipendenti**, a tempo indeterminato e non, **inferiore alle 250 unità**.

I suddetti parametri, da riscontrare esclusivamente sulla base del bilancio civilistico (Circolare ABI 23 ottobre 2009), sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.

Sono considerate "imprese" – secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza – **anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro**, purché esercitino

professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall'associazione o dalla fondazione stessa.

OSSERVA

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo **anche le ditte individuali ed i professionisti**, a **condizione che il finanziamento** per il quale si richiede l'operazione di allungamento/sospensione **sia stato erogato per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e non per altri fini.**

Gli interventi finanziari in favore delle imprese

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono, in estrema sintesi, di tre tipi:

Tipologia di intervento	Ipotesi di sospensione
Operazioni di sospensione dei finanziamenti	a. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
	b. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero, per 6 del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero mobiliare.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti	a. Operazioni di allungamento della durata dei Mutui
	b. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.
	c. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività	Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa

Operazioni di sospensione dei finanziamenti

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento **le rate** (per la parte di quota capitale) **dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che:**

- risultino **in essere alla data della firma dell'accordo in commento** ovvero, 28 febbraio 2012;
- **non abbiano fruito di analogo beneficio** ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009.

OSSERVA

La sospensione si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento, in essere alla data del 28 febbraio 2012. In pratica, **ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e il fatto che questo non sia a breve termine (cioè non sia inferiore a 18 mesi).**

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i **mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:**

- **l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa**, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Ai fini delle operazioni di sospensione di cui sopra, **le rate devono essere in scadenza o già scadute** (non pagate o pagate solo parzialmente) **da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.**

OSSERVA

Le rate non pagate vengono comprese nel periodo di sospensione di 12 mesi. Vale a dire che, la sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di 12 mesi complessivi. Ad esempio, **nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con tre rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi.**

In ogni caso **non sono ammissibili i finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni.**

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

OSSERVA

Ai fini dell'ammissibilità, i mutui e le operazioni di leasing devono risultare in essere al 28 febbraio 2012, data di firma dell'Accordo, e non avere fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo del 3 agosto 2009 o del 28 febbraio 2012.

Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Sono ammissibili *alla richiesta di allungamento*, i mutui che:

- risultino **in essere alla data della firma del presente accordo**, ovvero 28 febbraio 2012;
- **non abbiano fruito di analogo beneficio** ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI **del 16 febbraio 2011**.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, **il periodo di allungamento non dovrà essere superiore a:**

- **2 anni per i mutui chirografari;**
- **3 anni per quelli ipotecari.**

OSSERVA

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche **i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune del 3 agosto 2009**. In tal caso, **l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione**.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo **le forme tecniche per anticipazione di crediti**, ad esempio, **gli anticipi SBF (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero**.

OSSERVA

Non sono compresi, invece, né **i finanziamenti all'importazione** (perché non costituiscono un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i **finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:**

- **l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione** con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- **a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato**.

L'allungamento può avvenire in un'unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipo.

OSSERVA

Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l'allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l'allungamento è di 90 giorni.

Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Le operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività sono sostanzialmente **finanziamenti concessi dalle banche, a fronte di aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa**: come chiarito nella circolare dell'ABI del 1° giugno 2012, il finanziamento bancario in esame può riguardare qualsiasi aumento dei mezzi propri, **inclusi quelli rilevanti ai fini dell'aiuto alla crescita economica (ACE)** di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

OSSERVA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento bancario può essere concesso in presenza di conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva, di rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società, di conversioni in azioni di obbligazioni ovvero nei casi in cui gli utili di esercizio siano mantenuti nell'economia dell'impresa.

Presentazione della domanda e istruttoria della stessa

A seguito della proroga, **le richieste devono essere presentate dalle imprese entro il prossimo 30 settembre 2013**, utilizzando **il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall'Abi**.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si dovranno attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

OSSERVA

Le imprese richiedenti gli interventi devono impegnarsi a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.

Le banche devono, altresì, impegnarsi a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

Ad ogni modo, **per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti**, la **richiesta di realizzazione delle suddette operazioni di sospensione e/o allungamento si intende ammessa dalla banca**, salvo esplicito rifiuto.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO